

(N. 2252)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1952

Autorizzazione di una maggiore spesa di lire 400.000.000 per corrispondere all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito ed agli Uffici postali, i compensi inerenti al collocamento di buoni del Tesoro ordinari, durante l'esercizio finanziario 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 maggio 1950, n. 322, riguardante tra l'altro, le norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali, il Ministro del tesoro fu autorizzato a corrispondere a tali Enti ed Uffici, per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 i seguenti compensi:

a) all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito lo 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;

b) agli Uffici postali lo 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e lo 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti, aventi scadenza non inferiore a sei mesi.

Analoga autorizzazione si richiede per il collocamento dei buoni del Tesoro ordinari effettuato dall'Istituto di emissione, dalle Aziende di credito e dagli Uffici postali per il decorso esercizio finanziario 1950-51. È

stato pertanto, predisposto l'unito schema di provvedimento che prevede l'autorizzazione a corrispondere i compensi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari anche per l'esercizio finanziario 1949-50.

Identica rimane la misura dei compensi più sopra riportati, e restano ferme le modalità di pagamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 maggio 1950, n. 322 (art. 1 dello schema di disegno di legge).

In considerazione però dell'aumento verificatosi nel collocamento dei buoni del Tesoro ordinari durante l'esercizio finanziario 1950-1951, specie di quelli sottoscritti a mezzo delle Aziende di credito, la spesa globale prevista ascende a lire 800.000.000, con l'aumento cioè di lire 400.000.000 nei confronti degli stanziamenti già esistenti.

A tale maggiore spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio 1950-51 (art. 2 dello schema del disegno di legge).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Analogamente a quanto disposto nell'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322, concernente, tra l'altro, le norme relative al collocamento per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, dei buoni del Tesoro ordinari, a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali, il Ministro per il tesoro è autorizzato a corrispondere a tali enti, anche per l'esercizio finanziario 1950-1951, i compensi previsti alle lettere *a)* e *b)* del su citato articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 322.

La corresponsione di detti compensi sarà effettuata con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa.

## Art. 2.

All'onere di complessive lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 400.000.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e per lire 400.000.000 con quota parte delle maggiori entrate di cui al quarto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.